REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo Referendario
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **23943** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

AVENOSO Dora nata a Verzino (KR) il 05/02/1961 CF VNSDRO61B45l802Y e residente a Melissa (KR) in via Medaglia d'Oro Carmine Lidonnici n. 2

CONVENUTA, CONTUMACE

GARRUBBA Raffaele nato a Melissa (KR) il 11/11/1956, CF GRRRFL56S11F108H ed ivi residente in via Medaglia d'Oro Carmine Lidonnici n. 2

CONVENUTO, CONTUMACE

GARRUBBA Mario, nato a Crotone il 21/10/1993, C.F. GRRMRA93R21D122A e residente a Melissa (KR) in via Medaglia d'Oro Carmine Lidonnici n. 2, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Daniele Berti, con domicilio fisico in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 8 (cap 00136) e domicilio digitale all'indirizzo pec danieleberti@ordineavvocatiroma.org/ fax

06.39761801

CONVENUTO

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, e l'Avvocato Daniele Berti per la parte convenuta Garrubba Mario, i quali concludevano come da verbale di udienza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con **l'atto di citazione** introduttivo del presente giudizio, la Procura regionale ha richiesto la condanna in solido dei convenuti Avenoso Dora, Garrubba Mario e Garrubba Raffaele al risarcimento del danno erariale di € 321.883,29 in favore di Arcea, oltre accessori e spese, a titolo di indebita percezione dei benefici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori per le campagne 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, nei termini che meglio verranno specificati

1.2. I TERRENI CONTESTATI

I terreni oggetto di contestazione sono ubicati in Umbriatico (KR), censiti in catasto **(i)** al foglio di mappa 9 p.lle 1, 2, 36, 43, 54, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 114, 115, 116, 117, 120 e **(ii)** al foglio di mappa 10, p.lle 6, 21, 22, 26, 29, 31 estesi per complessivi ha 109.04.96.

Si tratta di terreni che i coniugi Avenoso Dora e Garrubba Raffaele ebbero a acquistare da Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, attraverso atto di compravendita per Notaio Pasquale Cordasco dell'**11 dicembre 2003 con patto di riservato dominio,** il quale prevedeva 30 rate annuali costanti dell'importo di € 21.358,41 con decorrenza dall'11 dicembre 2004.

Sennonché, a seguito della ricezione da parte della Prefettura di Crotone dell'informativa interdittiva antimafia nei confronti di Avenoso Dora, *ex* art. 10 del DPR n. 252/1998 (oggi abrogato e sostituito dagli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - cd. Codice antimafia) l'ISMEA, con determinazione del Direttore Generale n. 263 del **6 maggio 2012**, disponeva la **risoluzione autoritativa ed il recesso dal contratto di vendita con patto di riservato dominio**. Tale provvedimento veniva comunicato ai coniugi Avenoso – Garrubba con **lettera n. 2526 del 18 maggio 2012**.

I coniugi Avenoso – Garrubba proponevano ricorso al TAR per il Lazio avverso la Determinazione del Direttore Generale dell'ISMEA e dell'Informativa Antimafia della Prefettura di Crotone. In data **24 ottobre 2012**, il TAR **rigettava l'istanza di sospensiva** precisando che, a fronte delle risultanze delle verifiche disposte dal Prefetto, l'Ente aveva l'obbligo di recedere dalle obbligazioni contratte.

A seguito del giudizio amministrativo, il **Tribunale Ordinario di Roma – Seconda Sezione Civile**, con sentenza n. 20044/2017 del **12.10.2017**, all'esito del giudizio promosso da ISMEA contro i coniugi Avenoso /Garrubba, condannava questi ultimi all'immediato rilascio in favore del citato Istituto degli immobili siti in agro del Comune di Ubriatico (KR), località Melia di cui al menzionato contratto di compravendita con patto di riservato dominio, liberi di persone e cose, nonché al **risarcimento del danno subito dall'ISMEA per l'occupazione abusiva** pari all'importo dei canoni annualmente dovuti, **da calcolarsi a far data dal 18 maggio 2012**. Con sentenza del **19 febbraio 2021**, la Corte di Appello di Roma rigettava anche l'appello proposto dai coniugi Avenoso – Garrubba.

In conclusione, secondo la Procura, **a decorrere dal 18 maggio 2012, i coniugi Avenoso – Garrubba non avrebbero avuto più alcuna legittima disponibilità dei fondi di cui al contratto di compravendita ISMEA** e da quella data non avrebbero dovuto più dichiararli come detenuti in conduzione.

Quanto alla posizione di Garrubba Mario, figlio dei coniugi Garrubba/Avenosa, la Procura ha rappresentato che questi avrebbe inserito nella propria consistenza territoriale aziendale i terreni **oggetto del contratto di compravendita ISMEA stipulato dai genitori** (e, in particolare, terreni del Comune di Umbriatico di cui al foglio 9, particelle 36,43,72,74,118 e di cui al foglio 10, particelle 6, 26 e 31) indicando quale legittimo titolo di possesso un **"contratto di comodato d'uso gratuito di fondo rustico"** stipulato nel 2018 con i genitori, i quali tuttavia non avevano alcuna legittima disponibilità dei terreni, che dal 18 maggio 2012 erano, infatti, rientrati nella sfera giuridica dell'ISMEA.

1.3. IN DETTAGLIO, LE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE E I CONTRIBUTI PERCEPITI.

In particolare, la Procura afferma che i convenuti avrebbero percepito i seguenti contributi:

AVENOSO DORA, per le campagne 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, avrebbe presentato le seguenti Domande di pagamento, ottenendo da ARCEA le somme di seguito elencate, complessivamente pari ad € 226.096,23:

- € 20.194,45 per la Domanda unica di pagamento campagna 2015, n. 5026697346;
- € 5.680,00 per la Domanda di aiuto/pagamento n. 54715464852/2015 relativa al PSR della Regione Calabria misura 2.1.4;
- € 19.213,18 per la Domanda unica di pagamento campagna 2016, n.

60262483609;

- € 9.593,96 per la Domanda di Sostegno / Pagamento n. 64240083416 /campagna 2016 relativa al "PSR misura 11 Agricoltura Biologica";
- € 18.895,52 per la Domanda di Sostegno / Pagamento n. 64210215220/campagna 2016 relativa alla "misura 13 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali";
- € 17.974,35 per Domanda Unica di Pagamento n. 70262063970, campagna 2017;
- € 4.808,46 per la Domanda di Sostegno /Pagamento n. 74240196662 / campagna 2017 relativa al PSR "misura 11 Agricoltura biologica";
- € 6.262,47 per la Domanda di sostegno / pagamento n. 74210117441 / campagna 2017 relativa al PSR "misura 13 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali specifici";
- € 21.418,10 per la Domanda Unica di Pagamento n. 80268455187 / campagna 2018;
- € 6.990,63 per la Domanda di Sostegno / Pagamento n. 84240139661 / campagna 2018 relativa al PSR misura 11;
- € 992,37 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 84210292888/campagna 2018 relativa al PSR misura 13;
- € 20.484,09 per la Domanda Unica di Pagamento n. 90264512733/Campagna 2019;
- € 5.895,67 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 94240584212/Campagna 2019 relativa al PSR "Domande di riconferma per la Misura 11 – annualità 2019";
- € 9.434,15 per la Domanda di Anticipazione Campagna 2020 n.

00593723554;

- € 14.433,70 per la Domanda Unica di Pagamento n 00265040006/Campagna 2020;
- € 7.436,76 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 04240788523 relativa al PSR Misura 11 – Domande di Conferma annualità 2020;
- € 770,54 per la Domanda di sostegno/Pagamento n. 04240789851 relativa al PSR Misura 11 Domanda di sostegno misura 11.02 annualità 2020;
- € 22.072,49 per la Domanda unica di Pagamento n. 10263385014/campagna 2021;
- € 10.068,74 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14240341413 relativa al PSR Misura 11 – Domanda di conferma annualità 2021;
- € 1.375,96 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14240342072 relativa al PSR – Domande di sostegno misura 11.02 annualità 2021;
- € 2.100,00 per la Domanda di sostegno/Pagamento n. 14210959533 relativa alla misura 13 annualità 2021 – PSR 2014-2020.

GARRUBBA RAFFAELE, per le campagne 2015, 2016 e 2017, avrebbe presentato le seguenti Domande di pagamento, ottenendo da ARCEA le somme di seguito elencate, complessivamente pari ad € 31.368,88:

- € 4.972,23 per la Domanda Unica di Pagamento n. 50267654569/Campagna 2015;
- € 926,50 per la Domanda di aiuto/pagamento n. 54715608110/Campagna 2015 relativa al PSR misura 2.1.4 Agricoltura Biologica;
- € 7.166,15 per la Domanda di Aiuto/Pagamento n.

54735080191/Campagna 2015;

- € 2.743,61 per la Domanda Unica di Pagamento n. 60264912753/campagna 2016;
- € 1.430,53 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 64240838116 relativa al PSR Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 317,57 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 64211058603;
- € 7.166,15 per Domanda di Aiuto n. 64780087561;
- € 5.018,58 per la Domanda Unica di Pagamento n. 70263612502/Campagna 2017;
- € 1.430,46 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 74240938360 Campagna 2017 relativa al PSR 2014/2020 Misura 11;
- € 197,11 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 74211085928 Campagna 2017 relativa al PSR 2014/2020 Misura 13.

GARRUBBA MARIO, per le campagne 2018, 2019, 2020 e 2021 avrebbe presentato le seguenti Domande di pagamento, ottenendo da ARCEA le somme di seguito elencate, complessivamente pari ad € 64.418,18:

- € 470,11 per la Domanda Unica di Pagamento n. 80260697497 Campagna 2018;
- € 577,58 per Domanda di Sostegno/Pagamento n. 84240719025 Campagna 2018 relativa al PSR Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 1.420,35 per la Domanda di Sostegno/pagamento n. 84240710578 Campagna 2018 relativa al PSR Misura 11;
- € 1.018,50 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 84210845537 Campagna 2018 relativa al PSR Misura 13;
- € 7.432,61 per la Domanda di Aiuto n. 84780035089 Campagna 2018;

- € 1.121,49 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 94240537350 Campagna 2019 relativa al PSR Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 1.309,32 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 94240537707 Campagna 2019 relativa al PSR Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 7.444,85 per la Domanda di Aiuto n. 94780032697 Campagna 2019;
- € 10.463,35 per la Domanda Unica di Pagamento n. 90265974379 Campagna 2019;
- € 3.958,98 per la Domanda di Anticipazione n. 00591432943 Campagna 2020;
- € 6.899,36 per la Domanda Unica di Pagamento n. 00265773226 Campagna 2020;
- € 943,35 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 04241042839 Campagna 2020 relativa alla Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 1.135,59 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 04241044256 Campagna 2020 relativa alla Misura 11 Agricoltura Biologica;
- € 809,28 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 04241060021 Campagna 2020 sempre relativa alla Misura 11;
- € 12.668,52 per la Domanda Unica di Pagamento n. 10263314659 Campagna 2021;
- € 2.534,74 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14240329616 Campagna 2021 Misura 11;
- € 865,46 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14240324872 Campagna 2021 Misura 11;
- € 1.244,74 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14240328030 Campagna 2021 Misura 11;

- € 2.100,00 per la Domanda di Sostegno/Pagamento n. 14211060042 Campagna 2021 Misura 13.

1.4. LA MANCANZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI IN CAPO ALLA AVENOSO, DESTINATARIA DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA.

Da ultimo, rileva la Procura che Avenoso Dora è stata destinataria di Interdittiva antimafia dalla Prefettura di Reggio Calabria; interdittiva che in base alla normativa vigente (art. 67 D.lgs. 159/2011) le avrebbe precluso l'accesso all'erogazione di contributi pubblici. Ciononostante, nelle dichiarazioni di pagamento, la Avenoso avrebbe dolosamente dichiarato che "*non sussistono nei confronti propri casi di divieto, di decadenza o sospensione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 e smi*" e poi ottenuto indebitamente i contributi pubblici posti a base della domanda di risarcimento del danno oggetto del presente atto.

1.5. L'ELEMENTO SOGGETTIVO E IL NESSO DI CAUSALITA'.

In punto di diritto la Procura ha fatto presente che i convenuti Avenoso Dora, Garrubba Raffaele e Garrubba Mario, inserendo consapevolmente tra i terreni dichiarati nelle Domande uniche di pagamento per gli anni 2015/2021 terreni di cui non avevano alcun legittimo titolo di possesso ed indicando nelle schede di validazione titoli di disponibilità non validi, avrebbero indotto in errore l'ARCEA, che ha erogato contributi cui non avrebbero avuto diritto, rispettivamente per € 226.096,23, € 31.368,88 ed € 64.418,18.

I coniugi Avenoso e Garrubba avrebbero dunque intenzionalmente inserito nella propria consistenza aziendale terreni per i quali non avrebbero vantato alcun valido titolo di conduzione al momento della presentazione della Domanda Unica di pagamento. Inoltre, essi avrebbero intenzionalmente attestato, ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, circostanze non vere nelle schede di validazione, dichiarando la conduzione dei fondi dell'ISMEA e, quanto, alla convenuta Avenoso Dora, tacendo finanche la sussistenza di cause di decadenza o sospensione *ex* d.lgs. n. 159/2011.

Da quanto sinora esposto la Procura inferisce il carattere doloso del comportamento dei convenuti, quale frutto di scelte consapevoli e preordinate ad ottenere indebite erogazioni dalla pubblica amministrazione con evidente consapevolezza tanto della violazione delle norme che regolano la concessione dei finanziamenti quanto delle conseguenze dannose per le finanze pubbliche in ragione del mancato utilizzo delle risorse per le finalità stabilite.

Il danno erariale viene in tal modo quantificato:

- Avenoso Dora: € 226.096,23 (campagne contestate: 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
- Garruba Raffaele: € 31.368,88 (campagne contestate: 2015,2016, 2017)
- Garrubba Mario: € 64.418,18 (campagne contestate 2018, 2019, 2020, 2021)

2. Con **decreto n. 72/2024 del 18/3/2024** del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 18 settembre 2024. Con decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del giudizio il Giudice Sabrina Facciorusso.

3. L'Atto di citazione, unitamente ai decreti di fissazione d'udienza, è stato regolarmente notificato ai tre convenuti.

Per i coniugi Avenoso Dora e Garrubba Raffaele, la notifica della citazione ha avuto luogo a mani della Avenoso in data 26 marzo 2024, in proprio e quale coniuge capace e convivente (26/3/2024) di Raffaele Garruba.

Nessuno dei due convenuti si è costituito.

4. Si è invece costituito Garrubba Mario, in data 24 luglio 2024 e con il ministero dell'Avvocato Daniele Berti, affermando di avere sempre eseguito l'attività agricola sui predetti terreni e che non è mai stato messo in discussione il possesso, da parte sua, dei requisiti previsti per poter legittimamente percepire i contributi.

Ha puntualizzato che l'interdittiva antimafia è stata emessa nei confronti della sola Avenoso Dora, con Determinazione n. 263/2012. Il 16 gennaio 2018 **la Prefettura di Crotone ha peraltro adottato la cd. Certificazione liberatoria, depositata in allegato alla costituzione**.

Ha riferito che il ricorso giurisdizionale proposto dai coniugi Avenoso Dora e Garrubba Raffaele avanti al Tar Lazio per l'annullamento del predetto provvedimento si concluse con un'ordinanza di declaratoria di incompetenza territoriale e che, all'esito della riassunzione, il Tar Catanzaro ha rigettato il ricorso con sentenza n. 275/2022. Soltanto successivamente a tale sentenza l'Ismea avrebbe proceduto a "rimuovere" le particelle di cui al contratto di vendita con patto di riservato dominio dal fascicolo aziendale della parte privata e a inserirle nel proprio fascicolo aziendale. Fino a tale data tutte le superfici sarebbero rimaste nella giuridica disponibilità dei contraenti.

Ha aggiunto che in sede civile il Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 20044/2017, a definizione del giudizio promosso dall'Ismea, condannò i coniugi Avenoso Dora e Garrubba Raffaele all'immediato rilascio del fondo. La sentenza è stata confermata in appello con decisione del 19 febbraio 2021.

Questo renderebbe valido il contratto di comodato gratuito stipulato con Mario Garrubba in data 1° gennaio 2018.

Nel predetto contratto di comodato, semmai, il falso ideologico lo avrebbero commesso i genitori; il figlio Mario non avrebbe potuto sapere della reale disponibilità del terreno perché "*all'epoca dei fatti era appena maggiorenne. Età in cui, come di consueto, non si è in alcun modo coinvolti nelle "problematiche" familiari*". Egli peraltro studiava a Bari dove si è laureato in agraria e, una volta laureato, sarebbe del tutto uscito dal nucleo familiare. La difesa ha precisato che Mario Garrubba non ha mai falsamente dichiarato di avere un valido titolo di possesso e che mancherebbe la prova circa l'esistenza di un sodalizio illecito tra i convenuti.

Ha rimarcato l'erroneità dell'assunto della Procura secondo cui il figlio ***non poteva non sapere*** del ricorso dei genitori.

Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare integralmente la domanda attorea; in via meramente subordinata ha chiesto che il danno sia ridotto in relazione alla contestazione materialmente mossa.

5. All'**udienza del 18 settembre 2024**, per l'ufficio di Procura è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo; per le parti convenute Dora Avenoso e Raffaele Garrubba nessuno è comparso; per la parte convenuta Mario Garrubba è comparso il difensore costituito Avv. Daniele Berti.

Il Presidente, acquisito il consenso delle parti presenti, ha dato per letta la relazione da parte del Giudice Sabrina Facciorusso. Rilevata poi la regolarità delle notificazioni nei confronti dei convenuti Dora Avenoso e Raffaele Garrubba, sentito il Pubblico ministero che non si è opposto, ne ha dichiarato la contumacia.

5.1. Ha quindi dato la parola al Requirente, il quale per i convenuti Dora Avenoso e Raffaele Garrubba, stante la dichiarazione di contumacia, si è riportato al contenuto dell'atto di citazione.

Per la parte Mario Garrubba, ha contestato la legittimità del contratto di comodato stipulato con i propri genitori e ha parimenti contestato l'assunto secondo cui la Procura non avrebbe dato prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ritenendo tale prova basata esclusivamente sulla presunzione semplice del vincolo di parentela, esistente tra il comodante e il comodatario.

Ha precisato che, per avere diritto a fruire dell'aiuto comunitario, era necessario avere non soltanto la disponibilità materiale ed il possesso dei terreni, ma anche la disponibilità giuridica degli stessi. Non concludere in tal senso comporterebbe che l'occupazione abusiva di un terreno consentirebbe di poter fruire di agevolazioni comunitarie.

Tanto premesso, ha affermato che è necessario chiarire se il contratto di comodato stipulato tra i genitori e il figlio rappresentasse un valido titolo giuridico di conduzione o meno. A tale riguardo ha precisato che, se i genitori non avessero avuto la disponibilità giuridica dei terreni, non avrebbero potuto trasferirla al proprio figlio con un contratto di comodato.

Quanto al valore giuridico del contratto di comodato, il Requirente ha riferito che la Corte di cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui il comodante non ha la disponibilità giuridica del bene, il contratto è valido (perché conforme allo schema giuridico previsto dalla normativa) ma inefficace (perché non può produrre effetti).

La percezione del contributo da parte di Garrubba Mario sarebbe dunque stata indebita.

Ha richiamato la circostanza che ai convenuti Dora Avenoso e Raffaele Garrubba è stata contestata una percezione di contributi per le annualità dal 2012 in poi; mentre al convenuto Garrubba Mario è stata contestata una percezione di

contributi decorrenti dal 2018. In data 12 ottobre 2017 la sentenza del Tribunale civile ha ordinato ai convenuti Dora Avenoso e Raffaele Garrubba il rilascio degli immobili e proprio in tale periodo gli stessi avrebbero deciso di dare in comodato i terreni al figlio, con l'intento di creare una apparenza giuridica e di poter continuare a percepire le sovvenzioni pubbliche.

Ha precisato che ai fini dell'affermazione della responsabilità erariale è sufficiente che si raggiunga il grado di probabilità del "più probabile che non" e che, viste le circostanze, è evidente che il convenuto Mario Garrubba non poteva non essere consapevole che i terreni indicati nel contratto di comodato non erano nella disponibilità giuridica dei genitori. Diversamente opinando dovrebbe ritenersi che i genitori abbiano inteso frodare il figlio.

Ha richiamato l'art. 60 del Regolamento comunitario n. 1306/2013 il quale stabilisce che, qualora vengano create artificiosamente le condizioni per ottenere i benefici, si perde il diritto ad una qualsiasi contribuzione comunitaria.

Il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, chiedendo la condanna dei convenuti.

5.2. Il Presidente ha, quindi, dato la parola all'Avvocato Berti, il quale ha eccepito che la sentenza del Tribunale civile è del 2017, ma la Corte d'Appello si è pronunciata soltanto nel 2021 e soltanto nel 2022 l'ISMEA ha chiesto la restituzione dei terreni.

Ha affermato di avere provato che i terreni sono ancora intestati ai genitori, nonostante i terreni siano stati restituiti ad ISMEA. Inoltre - nel richiamare la sentenza n. 114/2023 della Sezione Lazio, ha riferito che in un procedimento analogo il Pubblico Ministero avrebbe addirittura disposto l'archiviazione della posizione di alcuni convenuti, sul presupposto che l'ISMEA avesse effettiva-

mente e tardivamente trascritto la sentenza al catasto.

Ha affermato che considerare il proprio assistito responsabile a titolo di dolo o colpa grave, rappresenterebbe una forzatura. Ha ritenuto di avere fornito prova che il proprio assistito non aveva contezza di quanto stava succedendo ai propri genitori perché all'epoca di fatto era studente presso la facoltà di Agraria di Bari.

Peraltro – ha soggiunto - tutto questo contenzioso nasce da una interdittiva antimafia priva di fondatezza, tanto è vero che poi sarebbe stata revocata.

Ha puntualizzato che soltanto all'esito del giudizio amministrativo del 2022 ISMEA si è attivata richiedendo la restituzione dei terreni: non esisterebbero dunque elementi che consentono al Collegio di affermare una responsabilità del proprio assistito.

Ancora, ha precisato che Mario Garrubba è da considerare soggetto terzo rispetto al rapporto con ISMEA.

Si è quindi riportato alla memoria depositata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

5.3. In sede di replica il Pubblico Ministero ha ribadito che ISMEA ha richiesto il rilascio dei terreni con un atto amministrativo, con il quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto; con il contenzioso civile è stato chiesto il rilascio dei terreni a seguito della sentenza del 2017, che era esecutiva e mai stata sospesa.

5.4. In sede di controreplica l'Avvocato Berti ha ribadito che ISMEA ha sì chiesto la restituzione dei terreni con una nota, intimando la risoluzione del contratto, ma materialmente ha atteso il 2022 nella piena consapevolezza della incertezza del giudizio.

Ha quindi insistito, riportandosi alla memoria depositata, per l'accoglimento

delle conclusioni rassegnate.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il presente giudizio verte su di una fattispecie di illecita percezione di contributi per il sostegno al settore agricolo. Come rappresentato in narrativa, la Procura lamenta che i contributi contestati sarebbero stati percepiti in relazione a terreni per cui non vi era giuridica disponibilità da parte dei dichiaranti. Come pure chiarito in narrativa, i terreni erano stati acquistati da Ismea l'**11 dicembre 2003**, tramite contratto di vendita con patto di riservato dominio. Il **6 maggio 2012** il contratto di vendita con patto di riservato dominio era stato oggetto di risoluzione autoritativa e recesso da parte dell'Istituto in quanto la Avenoso si era resa destinataria di una interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Crotone.

1.1. I due coniugi Avenoso e Garrubba non si sono costituiti in giudizio.

Essi hanno per primi dichiarato il possesso del terreno in contestazione ai fini delle contribuzioni dal 2015 in poi; in un secondo momento, nel 2018, si sono resi danti causa del figlio Mario, al quale hanno concesso il medesimo terreno in comodato d'uso.

Questo Collegio ritiene di dovere esaminare preliminarmente la posizione dei coniugi Avenoso Garrubba, nei cui confronti la domanda è certamente meritevole di accoglimento.

1.1.1. Correttamente, infatti, la Procura ha ritenuto illegittimamente percepiti i contributi per le campagne dal 2015 in poi in quanto, come anticipato, l'interdittiva antimafia adottata nei confronti della Avenoso aveva cagionato il recesso dal contratto di vendita da parte dell'istituto Ismea.

Dal **6 maggio 2012** in poi, dunque, era tecnicamente venuto meno il titolo giuridico per la conduzione dei terreni, e con esso il diritto a percepirne le relative contribuzioni.

Dal canto suo, la Avenoso - in quanto destinataria dell'interdittiva antimafia - non poteva in alcun modo rendersi destinataria di contribuzioni pubbliche, fermo il divieto di cui al D.lgs. n. 159/2011.

La difesa del convenuto Garrubba Mario ha più volte insistito, relativamente alla posizione del proprio assistito, sulla circostanza che soltanto successivamente alla sentenza numero 275/2002 del Tar Catanzaro, ISMEA ha provveduto a rimuovere le particelle in questione dal fascicolo aziendale della parte privata, inserendole nel proprio fascicolo aziendale. Questo comporterebbe che tutte le superfici fino a quella data sarebbero rimaste nella giuridica disponibilità dei contraenti.

L'eccezione, sebbene avanzata con riferimento al convenuto Garrubba Mario, va trattata in questa sede perché sicuramente attiene anche alla posizione dei suoi genitori e danti causa.

Ebbene, l'eccezione non coglie nel segno, perché è evidente che la mera rimozione dal proprio fascicolo aziendale di talune particelle e il successivo inserimento in un altro, non sono fatti idonei a costituire un valido titolo giuridico di disponibilità di un fondo, oggetto di una vicenda procedimentale e giudiziaria assolutamente chiara. Allo stesso modo, nessun valore ai fini del presente giudizio ha la circostanza che ISMEA abbia tardivamente trascritto la sentenza al catasto, poiché nell'ordinamento giuridico italiano il catasto non ha valenza probatoria; pertanto, non forma prova dei diritti reali in esso riportati, né è idoneo a costituirli.

Con provvedimento amministrativo del **6 maggio 2012** l'Ismea -infatti- aveva operato la risoluzione autoritativa del contratto. Come è ben noto, salvo che non ricorrano ipotesi di sospensione, ai sensi dell'art. 21 *bis* della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo autoritativo, limitativo della sfera giuridica dei privati, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata; regola, questa, che è imposta direttamente dalla legge, la cui ignoranza non è scusata.

Ora, risulta in atti che il provvedimento ISMEA di risoluzione del contratto è stato notificato nelle forme postali alla convenuta Avenoso il **24/5/2012** e al convenuto Garrubba Raffaele il **28/5/2012**. Questo dato si evince dalla pagina n. 2 del ricorso con cui i medesimi coniugi Avenoso/Garrubba hanno impugnato detto provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio [allegato n. 5 alla denuncia di danno]. Dalla fine del maggio 2012 il provvedimento, dunque, era perfettamente entrato nella loro sfera di conoscenza, e tanto era già sufficiente a privare i due coniugi oggi contumaci della disponibilità dei terreni.

Inoltre, come detto, i coniugi - odierni convenuti - ebbero a proporre ricorso nei confronti del provvedimento di recesso e risoluzione adottato dall'Istituto, e l'istanza di sospensione del provvedimento venne espressamente rigettata dal Tar il **24 ottobre 2012**. Dunque, il fatto per cui la sentenza definitiva è poi intervenuta soltanto nel 2022, non elide la circostanza che il provvedimento amministrativo dell'Istituto era sempre stato valido ed efficace sin dal momento della comunicazione ai destinatari (24 e 28 maggio 2012) facendo venire meno il titolo giuridico vantato dai coniugi sul fondo.

A tanto si aggiunga che *medio tempore* il Tribunale Ordinario di Roma, nel 2017, li

aveva altresì condannati a rilasciare il fondo, con sentenza confermata in appello nel 2021.

In disparte questi ulteriori sviluppi della vicenda giudiziaria, il dato da tenere fermo è che dal mese di **maggio 2012**, un provvedimento autoritativo valido efficace aveva fatto venire meno la disponibilità giuridica dei terreni in capo ai coniugi, e l'efficacia del provvedimento era stata confermata *expressis verbis* dal Tribunale Amministrativo Regionale davanti al quale i medesimi coniugi avevano proposto ricorso, sicché non potevano non sapere che quel terreno non era più nella loro disponibilità.

Ciò nonostante, essi hanno dichiarato, anche ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, di godere della disponibilità del fondo che gli era stato invece revocato.

1.1.2. Inoltre, dal canto suo, la Avenoso era stata destinataria di una interdittiva antimafia, il che la rendeva inidonea a percepire pubbliche contribuzioni ai sensi del cd. Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011).

La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di interdittiva antimafia "***esclude che un imprenditore****, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione,* ***meriti la fiducia delle istituzioni****, sia cioè da queste da considerarsi come "affidabile", e* ***possa essere, di conseguenza, destinatario di contributi****, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*" (Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2023, n. 7317). Ciò nonostante, la Avenoso, nelle domande di pagamento almeno finché non è intervenuta la liberatoria, ha sistematicamente dichiarato, sotto la propria responsabilità penale ("*consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000*"), non soltanto la

disponibilità del fondo, ma anche la assenza "*nei confronti propri, di cause di divieto, decadenza o sospensione,* ***secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011*** *e ss mm. ii.*"

1.1.3. Di talché, è evidente non soltanto il mancato possesso dei requisiti per il conseguimento della contribuzione, ma altresì il dolo usato da entrambi i coniugi all'atto di presentare le proprie dichiarazioni.

Essi erano stati destinatari di un provvedimento di risoluzione e di recesso dal contratto di compravendita del fondo; la Avenoso era addirittura stata destinataria di una interdittiva antimafia nell'anno 2012, revocata soltanto nel gennaio 2019; essi avevano proposto ricorso al Tar, il quale aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato; erano assistiti da un avvocato che non può non averli resi edotti della perdurante efficacia del provvedimento che li privava della disponibilità dei terreni.

Ad aggravare il quadro e connotare inesorabilmente l'elemento soggettivo, vi è poi la circostanza, efficacemente notata dal Pubblico Ministero in udienza, della tempestività della stipula del contratto di comodato in favore del figlio Mario: in data 12 ottobre 2017 una pronuncia del Tribunale Ordinario di Roma ebbe a condannare i due coniugi al rilascio del fondo; il 1° gennaio 2018 i coniugi decisero di concedere in comodato il terreno al figlio, con l'evidente intento di creare un'apparenza giuridica per poter continuare a percepire le pubbliche sovvenzioni.

Tutte queste circostanze denotano un evidente dolo dei convenuti contumaci i quali, con coscienza e volontà, hanno dichiarato il falso nelle proprie domande di contributo, in tal modo inducendo causalmente l'Agenzia danneggiata a corrispondere loro dei contributi cui non avevano diritto.

1.2. Con riferimento alla specifica posizione della Avenoso Dora, tuttavia, una precisazione deve essere svolta.

La documentazione esibita dalla difesa di Garrubba Mario (allegato n. 2 alla memoria di costituzione) ha provato che, in verità, la Avenoso dal gennaio 2019 era stata destinata di una liberatoria prefettizia antimafia. Quindi, per lo meno dal 2019 in poi, la Avenoso non avrebbe più dichiarato il falso nelle domande in cui ha affermato di non incorrere in condizioni preclusive ai sensi della normativa antimafia.

Sennonché, dall'esame delle domande di pagamento presentate per le campagne 2019, 2020 e 2021 [cfr. allegati 40, 34 e 30 alla denuncia di danno] si evince ch'ella ha seguitato a dichiarare talune particelle, di consistenza ben superiore all'ettaro, che erano state oggetto del provvedimento di recesso di ISMEA. Sicché, anche per queste annualità, permane l'antigiuridicità della condotta della convenuta.

2. Si giunge in tal modo all'analisi della posizione dell'unico convenuto costituito, Garrubba Mario, figlio dei coniugi contumaci.

Il difensore ha ripetutamente evidenziato la validità del contratto di comodato stipulato con i genitori; ha affermato che - all'epoca - Garrubba Mario era poco più che maggiorenne, che non era a conoscenza delle vicende familiari, che non poteva sapere del contenzioso inerente alle particelle in questione, anche perché era un giovane studente fuori sede, segnatamente presso la facoltà di Agraria dell'Università di Bari.

Tutte queste difese non colgono nel segno.

Come ancora una volta efficacemente notato dal Pubblico Ministero in udienza, ai fini dell'affermazione della responsabilità erariale non occorre il rigore proba-

torio dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*" proprio del processo penale, essendo invece sufficiente il grado di probabilità del "*più probabile che non*", proprio del giudizio civile. Inoltre, come ben noto, la prova nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile può essere data anche per presunzioni.

Ebbene, appare altamente improbabile che Garrubba Mario non fosse a conoscenza della vicenda giudiziaria che ha interessato il terreno concessogli in comodato dai genitori. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che i genitori abbiano inteso frodare il figlio.

Circostanza, questa, resa a maggior ragione improbabile laddove si ponga mente al fatto che Garrubba Mario era un giovane laureato presso la Facoltà di Agraria, dunque un soggetto sulla cui formazione la famiglia aveva specificamente investito ai fini dello sviluppo di una carriera nel settore agricolo; un giovane che aveva appena intrapreso un percorso lavorativo, avendo davanti a sé tutta la vita per svilupparlo, e che dunque nessun genitore avrebbe potuto frodare facendogli dichiarare il falso proprio nel momento in cui si affacciava nel mondo del lavoro, in un settore su cui si era specificamente formato.

Al contrario, il quadro probatorio è chiaro nell'evidenziare la chiarissima volontà dei genitori di trasferire i terreni al figlio con l'intento di dare una giuridica apparenza di disponibilità dei terreni.

In ogni caso, Garrubba Mario ha scientemente dichiarato in sede di domanda di essere in possesso di tutti i requisiti; le predette dichiarazioni sono state effettuate ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, e dunque sotto la propria penale responsabilità. In tali casi, ove si autocertifichi la giuridica disponibilità di un bene oggetto di un trasferimento, è sempre onere del dichiarante accertarsi della titolarità giuridica del bene medesimo in capo ai propri danti causa. Anche ipotizzando

che il figlio si sia semplicemente fidato dei genitori che avevano inteso frodarlo, questo non lo esime dalla circostanza che ha pur sempre autocertificato il falso. Tanto integra di per sé una condotta che comporta l'integrale decadenza dai benefici, indicata dalla disciplina eurounitaria sopra richiamata, e ciò anche ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

La difesa di Garrubba Mario ha ritenuto di sottolineare la circostanza che Mario Garrubba è un soggetto terzo rispetto al rapporto con ISMEA, che nulla poteva sapere della vicenda di Ismea e che addirittura l'interdittiva antimafia che ha causato la revoca dei terreni è poi venuta meno il 16 gennaio 2018, allorché il prefetto di Crotone ha adottato il provvedimento di liberatoria.

Premessa la scarsa verosimiglianza di questa prospettazione, in base *all'id quod plerumque accidit*, permane la considerazione che Garrubba Mario, nella richiesta di contributi, ha dichiarato sotto la propria penale responsabilità di avere la giuridica disponibilità dei terreni, e, pertanto, lo si ribadisce, anche ammettendo l'ipotesi altamente improbabile che i genitori avessero voluto frodarlo, era suo onere accertarsi della correttezza dell'operato dei genitori.

Anche la circostanza che provvedimenti analoghi siano stati archiviati da Procure presso altre Sezioni giurisdizionali, oltre a non essere provato in giudizio, non costituisce un precedente vincolante per questo Collegio, atteso che il provvedimento di archiviazione di un Pubblico Ministero non vincola il Giudice in un differente giudizio su una diversa fattispecie concreta. Inoltre, come più volte ribadito, la specifica fattispecie all'attenzione del Collegio si connota di una evidente peculiarità che è quella dello stretto rapporto di parentela tra i comodanti e il comodatario.

2.1. Anche nel caso del Garrubba Mario, è dunque evidente il dolo.

Per le ragioni che si sono esposte, egli non poteva non sapere che i genitori non avevano titolo a trasferirgli i terreni; la singolare tempestività del contratto di comodato, intervenuto il 1° gennaio 2018, in seguito della condanna al rilascio del fondo emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 12 ottobre 2017, lascia presumere con un grado di elevatissima probabilità la sussistenza di un accordo fraudolento tra i genitori e il figlio, volto a creare un'apparenza giuridica che inducesse in errore l'Agenzia che ha erogato i contributi.

3. Così circoscritta la pretesa attorea, occorre precisare quale normativa sia applicabile alle erogazioni illegittime per le annualità dal 2015 al 2021.

A. Per le domande presentate dal 9 dicembre 2009 al 19 dicembre 2013: si applica l'art. 60 del Regolamento della Commissione n. 1122/2009, anch'esso rubricato "*Dichiarazione eccessiva intenzionale*" e che ricalca il medesimo regime dell'art. 53 Reg. n. 796/2004 (perdita dell'aiuto se la superficie falsamente dichiarata supera lo 0,5% del totale oppure l'ettaro).

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 43, paragrafo 1, Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Resta tuttavia in vigore per talune specifiche ipotesi, non concernenti il caso di specie (cfr. art. 43 citato).

B. Per le domande presentate dal 20 dicembre 2013 fino al 7 dicembre 2021: si applica l'art. 60 del Regolamento n. 1306/2013 il quale dispone che *"**Fatte salve disposizioni specifiche**, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*.".

Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 104, par. 1, del Regolamento 2 di-

cembre 2021, n. 2021/2116/UE, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 e 2 del medesimo Regolamento n. 2021/2116/UE. Tale ultima disposizione costituisce, dunque la disciplina applicabile a tutte le domande di aiuto/pagamento presentate dal dicembre 2013 in poi, posto che le ultime domande (quelle per la campagna 2021) sono state presentate nel mese di maggio 2021.

3.1. Ne consegue che il semplice dolo (innegabile nel caso di specie) è sufficiente a determinare l'esclusione dal contributo, ove si consideri che la falsa dichiarazione sulla disponibilità giuridica dei terreni indicati nelle domande presentate per ottenere i benefici economici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori, integra di per sé la condotta dolosa e fraudolenta dei convenuti, che comporta la integrale decadenza dai benefici, indicata dalla disciplina eurounitaria sopra richiamata, e ciò anche ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, il cui comma 1° prescrive che, ferme restando le conseguenze penali di cui all'art. 76 "*qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*". Inoltre, (comma 1-bis) "*La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza*".

Per tutti i suesposti motivi la restituzione dei contributi percepiti, da tutti i convenuti, deve essere integrale.

4. Per il resto, giungendo all'esame della fattispecie di danno invocata in giudizio, sussistono innegabilmente tutti gli elementi costitutivi del danno erariale.

4.1. Quanto al rapporto di servizio, il caso in esame verte in materia di contri-

buti euro unitari cdd. indiretti, nel qual caso - per pacifica giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto del giudice contabile - tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

4.2. Sussiste innegabilmente l'elemento della materiale condotta illecita, la quale è stata adeguatamente esaminata nei capi precedenti e che è consistita nel caso di specie nella presentazione di dichiarazioni fraudolente, falsamente attestanti la disponibilità giuridica di terreni, presupposto per l'attivazione del contributo.

4.3. Incontrovertibile è la sussistenza del dolo, come peraltro già rilevato, attesa la dimostrata intenzionalità del comportamento dei convenuti, i quali tutti erano consapevoli dell'esistenza di un provvedimento valido ed efficace – sebbene *sub judice* – che aveva privato i coniugi Avenoso/Garrubba della disponibilità dei terreni. La convenuta Avenoso era perfettamente consapevole di non possedere – almeno fino al gennaio 2019 - i requisiti per domandare pubblici contributi ai sensi delle disposizioni antimafia; il convenuto Garrubba Mario non poteva non sapere che il fondo concessogli in comodato dai genitori in realtà non apparteneva più ad essi e ad ogni modo ha rilasciato dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 445/2000, di per sé sole idonee a giustificare la revoca dei contributi.

4.4. Sussiste un danno materiale provato per un ammontare pari all'intero importo degli aiuti erogati ai convenuti, nelle annualità in contestazione, e, pertanto, pari a € 321.883,29, collegato da un sicuro nesso eziologico con la condotta degli stessi.

Infatti, quanto al nesso causale, è evidente come le false dichiarazioni dei convenuti abbiano indotto in errore l'organismo pagatore, il quale ha corrisposto i contributi di cui è causa.

Circa invece la quantificazione del danno, come si è detto in precedenza, esso è pari all'intero importo conseguito a titolo di aiuto, come sopra quantificato.

La condanna è a titolo solidale ai sensi dell'art. 1 comma 1 *quinquies* l. n. 20/1994, nei termini che seguono:

- a titolo solidale per Avenoso Dora e Garrubba Raffaele, per i contributi percepiti con riferimento alle annualità anteriori alla stipula del contratto di comodato pari a **€ 102.622,39** (contributi percepiti dalla Avenoso per le campagne 2015, 2016 e 2017);
- a titolo solidale tra tutti e tre i convenuti, per tutti i contributi da essi percepiti (**€ 219.260,26**) con riferimento alle annualità successive alla stipula del contratto di comodato (stipulato in data 1° gennaio 2018 e con decorrenza dal giorno stesso della stipula, per la durata di anni venti – cfr. art. 6 del contratto).

5. In conclusione, la domanda attrice va accolta e, pertanto, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno erariale nella misura di:

- € 102.622,39 a titolo solidale per Avenoso Dora e Garrubba Raffaele;

- € 219.260,26 a titolo solidale per Avenoso Dora, Garrubba Raffaele e Garrubba Mario

in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA). Tali importi dovranno, inoltre, essere incrementati della rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulle somme

così rivalutate sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'integrale soddisfacimento del credito.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto condanna

- i convenuti **AVENOSO Dora e GARRUBBA Raffaele**, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), della somma di **€ 102.622,39**

- i convenuti **AVENOSO Dora, GARRUBBA Mario e GARRUBBA Raffaele**, in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), della somma di **€ 219.260,26**.

Tali importi dovranno, inoltre, essere incrementati della rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che sono liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 settembre/12 novembre 2024.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Primo Ref. Sabrina Facciorusso	Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 19/12/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

	FOGLIO	IMPORTO
NOTA SPESE Giudizio n. 23943	6	€ 96,00
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	18	€ 288,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica		€ 62,01
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 32,76
NOTIFICHE		€ 123,00
ORIGINALE SENTENZA	8	€ 128,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	8	€ 19,66
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 81,8,43
TOTALE		
DICONSI EURO OTTOCENTODICIOTTO/43		

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente